

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2176)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 luglio 1975
(V. Stampato n. 3786)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 luglio 1975

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo tra l'Italia
e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria,
firmato a Roma il 10 luglio 1974

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, con Scambio di Note, firmato a Roma il 10 luglio 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, con Scambio di Note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

L'eventuale onere risultante dalla differenza tra il tasso di interesse vigente al momento della concessione dei mutui, di cui all'articolo 1 dell'Accordo, e il tasso del 6 per cento indicato nell'articolo medesimo, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1975, in lire 1.142.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ACCORDO**aggiuntivo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria**

Il Governo italiano e il Governo della Serenissima Repubblica di San Marino, allo scopo di venire incontro alle esigenze economiche e di maggiore sviluppo della Repubblica del Titano, nel tradizionale spirito di amicizia e di collaborazione tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Il Governo della Repubblica Italiana autorizzerà la Cassa depositi e prestiti a concedere, all'entrata in vigore della presente Convenzione, due mutui per complessivi 6 miliardi di lire, all'interesse annuo del 6 per cento, ammortizzabili in 35 annualità, di cui uno di 4 miliardi di lire per la estinzione di passività e l'altro di 2 miliardi di lire per la costruzione di opere di pubblica utilità.

ARTICOLO 2.

Il Governo della Repubblica di San Marino verserà le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 1 — comprensivi delle quote capitale ed interessi calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento — al Tesoro italiano, il quale, dopo averle riscosse, provvederà a corrisponderle alla Cassa depositi e prestiti per conto del Governo di San Marino.

A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualità di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica Italiana alla Repubblica di San Marino, in base all'articolo 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, 20 dicembre 1960, 6 marzo 1968; 10 settembre 1971 ed in data odierna.

ARTICOLO 3.

A modifica dell'articolo 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, successivamente modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il 6 marzo 1968 ed il 10 settembre 1971, la somma che il Governo italiano versa al Governo di San Marino in corrispettivo delle rinunce fatte da quest'ultimo agli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, numeri 1, 2, 3 e 4, della Convenzione del 31 marzo 1939, è elevata, a partire dal 1° gennaio 1975, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, a 3 miliardi di lire annue.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 4.

All'articolo 50 della Convenzione del 31 marzo 1939, così come modificato dall'Accordo aggiuntivo del 20 dicembre 1960, sono aggiunti i seguenti commi:

Al Governo della Repubblica di San Marino è altresì concesso di acquistare in Italia in esenzione da imposta di fabbricazione un quantitativo di prodotti petroliferi destinati, secondo il fabbisogno, al consumo ed alla vendita in territorio sammarinese, quantitativo che sarà annualmente determinato nel suo ammontare attraverso intese dirette fra gli organi tecnici di San Marino ed il Ministero delle finanze e quello dell'industria e commercio italiani.

Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a che detti prodotti vengano venduti nel proprio territorio ad un prezzo non inferiore a quello imposto o praticato in Italia nelle varie fasi della distribuzione; il Governo di San Marino si impegna altresì a non adottare alcun trattamento preferenziale od altre agevolazioni di diversa natura in favore di singoli consumatori o di enti, che non siano previsti dalla vigente normativa italiana in materia.

ARTICOLO 5.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 5 della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 10 settembre 1971 sono modificati come segue:

Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di 400 milioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo dei pezzi coniate non potrà superare i 40 milioni.

L'emissione del primo contingente di monete diverse dall'oro si intende riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975.

ARTICOLO 6.

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Roma, in duplice originale in lingua italiana, il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 1974.

Per la Repubblica Italiana

ALDO MORO

Per la Repubblica di San Marino

GIAN LUIGI BERTI

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

San Marino, 10 luglio 1974

Signor Ministro,

In esecuzione dell'articolo 47 della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, firmata il 31 marzo 1939 e modificata con gli Accordi del 10 settembre 1971, articolo che prevede, al primo comma, la facoltà per la Repubblica di San Marino di coniare monete d'oro, fermo restando quanto altro stabilito in materia dai predetti Accordi del 10 settembre 1971, ho l'onore di comunicarLe che il Governo di San Marino, ogni qualvolta intenderà procedere alla coniazione di monete d'oro, ne concorderà preventivamente il quantitativo e la pezzatura con le competenti autorità tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana.

Inoltre il Governo sammarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica Italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le monete stesse avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino.

Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Gian Luigi BERTI

S. E. On. Prof. Aldo MORO

Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Roma, li 10 luglio 1974

Signor Segretario di Stato,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V. E. in data odierna del seguente tenore:

« In esecuzione dell'articolo 47 della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, firmata il 31 marzo 1939 e modificata con gli Accordi del 10 settembre 1971, articolo che prevede, al primo comma, la facoltà per la Repubblica di San Marino di coniare monete d'oro, fermo restando quanto altro stabilito in materia dai predetti Accordi del 10 settembre 1971, ho l'onore di comunicarLe che il Governo di San Marino, ogni qualvolta intenderà procedere alla coniazione di monete d'oro, ne concorderà preventivamente il quantitativo e la pezzatura con le competenti autorità tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana.

Inoltre il Governo sammarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica Italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le monete stesse avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino ».

Al riguardo, ho l'onore di informare V. E. che il Governo italiano concorda con quanto precede.

Voglia gradire, signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

Aldo Moro

S. E. Avv. Gian Luigi BERTI

Segretario di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino